



COMUNE DI ARAGONA

Provincia di Agrigento

Corpo della Polizia Municipale

Ord. Nr. 47/P.M. Del 09/10/2018

R.U.D. n. 697 del 09-10-2018

Oggetto: Ordinanza di divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in bicchieri e bottiglie di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro, in occasione della "Giornata Nazionale del Camminare" del 13/10/18

Il Sindaco

Autorità Locale di P.S.

Rilevato: che in data 13/10/18 p.v., avrà luogo la manifestazione "Giornata Nazionale del Camminare";

Considerato: che, tale evento, richiamerà in città un vasto pubblico, e il clima festoso creato da tutti coloro che affolleranno le strade interessate dalla manifestazione, potrà far registrare episodi di euforia collettiva, e trascendere a danno di cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come le bottiglie di vetro;

Ritenuto: per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità;

Visti: gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 così come modificati dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, (disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

1. che, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in occasione della manifestazione del 13/10/2018, denominata "Giornata Nazionale del Camminare", su tutto il territorio comunale, è vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in contenitori di vetro;
2. di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande solo contenitori in plastica sia:

all'interno del locale, sulle proprie pertinenze esterne private e/o sulle pertinenze esterne su suolo pubblico debitamente autorizzate;

3. di esporre in modo visibile dal pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica .

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- o al Comando Stazione Carabinieri di Aragona
- o al Comando della Polizia Municipale;

Gli Ufficiali e Agenti della Polizia Municipale e deli Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sicilia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, 09/10/18



Il Sindaco
Autorità locale di P.S.